



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 DEL 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **20:30**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

Componente		Presente	Assente
SCURI FABRIZIO	SINDACO	X	
GUIDETTI SABRINA	VICE SINDACO	X	
DELBARBA GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
CONSOLATI CATERINA	CONSIGLIERE	X	
FAITA CRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
BONARDI DARIO	CONSIGLIERE	X	
VENNI SILVIO CESARE	CONSIGLIERE	X	
VENTURI ANGELA	CONSIGLIERE	X	
ANDREOLI VARINIA	CONSIGLIERE	X	
BONETTI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
LUSSIGNOLI DANIELA	CONSIGLIERE	X	
FAIFER LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
VENNI MARIA TERESA	CONSIGLIERE	X	
RUBAGA FLAVIO	CONSIGLIERE		X
FAZZINI AMEDEO	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI MIRCO	CONSIGLIERE	X	
CAVALLERI PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	

Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta, in videoconferenza tramite l'applicazione Vianova Meeting, l'Assessore Caterina Consolati la cui identità personale è stata accertata da parte del Segretario Generale, comprese le votazioni.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Dott. LUIGI FADDA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. FABRIZIO SCURI**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.

Il Sindaco ripercorre brevemente la disciplina applicabile e le modalità di determinazione della tariffa, allo stesso tempo dettagliando i principali elementi economici sottesi alla proposta ed esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto, che ha condotto a un sostanziale contenimento degli aumenti; da ultimo, illustra le recenti novità operative concernenti la gestione del servizio di raccolta rifiuti. Apre quindi il dibattito.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Maria Teresa Venni, che, per conto del Gruppo Consiliare "Impegno e Presenza", dà lettura della seguente dichiarazione di voto: *Signor Sindaco, oggi ci troviamo a discutere la proposta di deliberazione riguardante la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025 e successivamente l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023. In primo luogo, il PEF 2022-2025 era già stato approvato l'anno scorso. E se si ricorda già l'anno scorso avevamo sollevato il dubbio di come poteva il Comune allora essere certo che le tariffe che derivavano dal piano finanziario proposte da quel Gestore potessero andare bene anche col futuro Gestore. E viene in soccorso l'art. 4.7 dell'Allegato A MTR2 che prevede la revisione infra periodo, diversamente il Comune accertava una situazione di squilibrio economico e finanziario, dovuto alla scelta del nuovo gestore, che poi è lo stesso, ma evidentemente a condizioni diverse. Successivamente, la proposta di deliberazione prevede l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023. L'art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che le tariffe TARI debbano coprire esclusivamente i costi sostenuti per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, la revisione del PEF proposta non mi pare fornisca alcuna indicazione su come possa influire sui costi del servizio, rendendo difficile comprendere se le nuove tariffe proposte siano effettivamente giustificate dalla situazione economica del Comune e dal servizio erogato. L'adozione di un approccio che preveda revisioni straordinarie del PEF e una modifica delle tariffe senza una giustificazione solida potrebbe generare incertezza e instabilità per le famiglie e le imprese del nostro territorio. La gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe TARI dovrebbero essere basate su criteri di equità, efficienza e sostenibilità ambientale. È fondamentale che il nostro Comune operi nel rispetto di tali principi, garantendo trasparenza e un dialogo costante con i cittadini e gli operatori economici. In conclusione, il voto contrario alla proposta di deliberazione riguardante la revisione del PEF 2022-2025 e l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 è motivato dalla necessità di assicurare una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche. Grazie*".

Interviene il Sindaco, il quale, a fronte di quanto evidenziato dalla Venni e delle criticità poi segnalate dalla consigliera Cavalleri, rammenta che procedere a un nuovo affidamento risultava circostanza doverosa, specie in considerazione delle proroghe intervenute nel tempo; di talché, a fronte di un nuovo affidamento, i valori economici praticati in passato risultano ovviamente non più utilizzabili. Inoltre - prosegue - l'aver condotto una gara in forma aggregata ha determinato indubbi benefici, avendo generato economie di scala idonee a rendere più attrattiva ed economica la commessa a invarianza della qualità del servizio reso. La trasparenza dell'attività amministrativa - conclude - non è in discussione, provvedendo l'Amministrazione, diversamente da quanto accaduto in precedenti mandati amministrativi, a rendere di pubblico dominio tutta la propria attività.

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Quindi;

CON voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Guidetti M e Cavalleri P.), contrari n. 2 (Venni M.T. e Lamperti E.) espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n 15 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della

tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022- 2025:

- lo schema di calcolo del pef da trasmettere all'Autorità (Allegato 1);
- Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- Dichiarazione di veridicità (Allegato 3);

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF;

RILEVATO che la richiamata Determinazione n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell' 8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO che il comune di Cazzago San Martino ha approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 27/4/2022 il PEF 2022-2025;

VERIFICATO che l'art.4.7 dell'Allegato A MTR2 prevede la possibilità per l'Ente Territorialmente Competente di presentare una revisione infra-periodo qualora l'Ente stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario;

CONSIDERATO che l'Ente Territorialmente Competente ha ravvisato come necessaria all'equilibrio economico e finanziario della gestione la revisione del piano 2023;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

RITENUTO di individuare nello schema I il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2.

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cazzago San Martino non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune.

RICHIAMATA la determinazione in data 20/04/2023 n.180 con la quale è stato affidato allo studio Tabarri& Associati, il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il

servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	1.397.059	1.498.184	1.507.165	1.517.990

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	1.392.365	1.493.560	1.502.541	1.513.366
Parte Variabile	882.370	916.299	916.299	916.299
Parte Fissa	509.995	577.261	586.242	597.067

VISTI:

- il report di validazione del PEF 2022/2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte dello Studio Tabarri&Associati pervenuto in data 22.04.2023, Prot. n. 6949 allegato "4" e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
 - il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - l'equilibrio economico finanziario della gestione; gli elaborati costituenti il PEF 2022-2025 sopra descritti;

RITENUTO per quanto sopra di potere rettificare il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2".

CONSIDERATO che occorre procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 48,10% del costo complessivo ed il restante 51,90% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO

- che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "5" della presente deliberazione;
- che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la delibera del consiglio comunale n. 49 del 21.12.2022 avente per oggetto: "approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) – periodo 2023-2025 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)".
- la delibera del consiglio comunale n. 50 del 21.12.2022 avente per oggetto: "approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs.n. 118/2011)";

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.04.2023;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del “PEF pluriennale TARI 2022-2025”, come da verbale dello Studio Tabarri&Associati, incaricato della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 6469 in data 22.04.2023, allegato (4) come parte integrale e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE la revisione dell'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2022-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) relazione di accompagnamento al PEF, quale parte integrante del presente atto, comprensiva del punto 5 (valutazioni dell'Ente territorialmente competente), e in particolare la definizione dei parametri e coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2 e relazione dei motivi per cui l'ente territorialmente ha proceduto alla revisione straordinaria;
- b) Piano economico finanziario PEF 2022-2025;

DI PRECISARE che il PEF 2022-2025, calcolato in base alle regole del MTR-2, rispetta il limite di

crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-2 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif);

DI PRECISARE che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

DI TRASMETTERE ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2022- 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "5" al presente atto;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti;

CON voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Guidetti M e Cavalleri P.), contrari n. 2 (Venni M.T. e Lamperti E.) espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FABRIZIO SCURI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 26-04-2023

Il/La Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 26-04-2023

Il Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 18 del 27-04-2023

Area: ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 08-05-2023 al 23-05-2023.

Cazzago San Martino, 08-05-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI

CATEGORIE DOMESTICHE 2023 - Tariffa annuale

COMPONENTI	VARIABILE €	FISSA €/MQ.	N. svuotamenti garantiti *
1	49,71	0,33	3
2	93,07	0,39	5
3	116,34	0,44	7
4	137,49	0,48	8
5	164,46	0,51	10
6 o più	179,80	0,54	11

* Agli svuotamenti eccedenti sarà applicata una tariffa variabile eccedente pari ad euro 0,09 /l (9 centesimi al litro)

CATEGORIE NON DOMESTICHE 2023 - Tariffa annuale

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA NON DOMESTICA	TARI 2023 € al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,01
2	Cinematografi e teatri	-
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,23
5	Stabilimenti balneari	-
6	Esposizioni, autosaloni	1,30
7	Alberghi con ristorante	4,16
8	Alberghi senza ristorante	2,74
9	Case di cura e riposo	-
10	Ospedale	-
11	Uffici, agenzie,	3,85
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,52
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,34
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,11
16	Banchi di mercato beni durevoli	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,75
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,54
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,53
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,26
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,62
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	14,12
23	Mense, birrerie, amburgherie	12,30
24	Bar, caffè, pasticceria	10,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,12
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,04
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,18
28	Ipermercati di generi misti	3,96
29	Banchi di mercato genere alimentari	-
30	Discoteche, night-club	4,85